

Giustizia e società nel Meridione d'Italia: prime indagini alla luce di un registro giudiziario di area salentina (sec. XV)*

LUCIANA PETRACCA

Introduzione

Nell'ultimo decennio, grazie anche alla pubblicazione di importati studi, è cresciuta in maniera esponenziale l'attenzione per le tipologie documentarie prodotte in Italia tra Tre e Quattrocento¹, cioè per i due secoli successivi alla cosiddetta 'rivoluzione delle scritture' di matrice comunale². La discussione sulla cultura dello scritto e sulle sue possibili applicazioni e implicazioni ha interessato, e interessa tuttora, fonti di varia provenienza e natura, documenti istituzionali e amministrativi³, corrispondenze diplomatiche ed epistolari⁴, inventari⁵, registri tematici di conto⁶, e tra questi, più di recente, anche quelli

* Nella preparazione di questo saggio ho contratto alcuni debiti di riconoscenza. Ringrazio, innanzitutto, Francesco Senatore che mi ha segnalato e gentilmente fornito la riproduzione fotografica del Registro in esame. Sono davvero grata a Benedetto Vetere e a Giancarlo Vallone per le osservazioni, i suggerimenti e gli utili spunti di riflessione, e ancora all'amica e collega Carmela Massaro, con la quale ho proficuamente dialogato su diversi temi d'interesse comune.

¹ Si limita il rinvio a I. LAZZARINI (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (XIV-XV secolo)*, in «Reti Medievali-Rivista», 9 (2008), 1, estr. 2-3, pp. 1-33 (<http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/4696>); A. FOSSIER, J. PETITJEAN, C. REVEST (a cura di), *Écritures grises. Les instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe siècles)*, Paris-Roma, National School of Charters, 2019; e al recente lavoro di I. LAZZARINI, *L'ordine delle scritture. Il linguaggio del potere nell'Italia tardomedievale*, Roma, Viella, 2021.

² J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des Chartes», 153 (1995), pp. 177-185. Il tema è stato già trattato da P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1991, in part. nel cap. II: *Centri e periferie: la riorganizzazione politica dell'Italia e le scritture delle autorità pubbliche (secoli XII-XV)*.

³ Sulle scritture comunali (statuti, registri degli organi consiliari, ecc.) si rinvia a due recenti atti di convegni: D. LETT (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'intérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, Éditions de la Sorbonne, 2019; e D. LETT (a cura di), *Les statuts communaux vus de l'extérieur dans les sociétés méditerranéennes de l'Occident (XII^e-XV^e siècle)*, Parigi, Éditions de la Sorbonne, 2020. Per le scritture prodotte nel Regno (disposizioni regie, principesche e dei rispettivi ufficiali, registri delle amministrazioni signorili, *capitoli placitati* e registri delle amministrazioni municipali), si rimanda invece a F. SENATORE, *Forme testuali del potere nel Regno di Napoli. I modelli di scrittura, le suppliche (secoli XV-XVI)*, in I. LAZZARINI, A. MIRANDA, F. SENATORE (a cura di), *Istituzioni, scritture, contabilità. Il caso molisano nell'Italia tardomedievale*, Roma, Viella, 2017, pp. 113-145; e al recente volume di F. SENATORE (a cura di), *La signoria rurale nell'Italia del tardo medioevo, 2: Archivi e poteri feudali nel Mezzogiorno (secoli XIV-XVI)*, Firenze, Firenze University Press (Reti Medievali E-book; 38), 2021.

⁴ M. DAVIDE (a cura di), *La corrispondenza epistolare in Italia, 1, Secoli XII-XV*, Trieste-Roma, École française de Rome, 2013; E. PLEBANI, E. VALERI, P. VOLPINI (a cura di), *Diplomazie. Linguaggi, negoziati e ambasciatori fra XV e XXI secolo*, Milano, Franco Angeli, 2017; A. GIORGI, K. OCCHI (a cura di), *Carteggi tra basso medioevo ed età moderna. Pratiche di redazione, trasmissione e conservazione*, Bologna, Il Mulino, 2018; F. STORTI, *Documenti perfetti e preziosi equivoci. Considerazioni preliminari intorno agli Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, in A. RUSSO, F. SENATORE, F. STORTI (a cura di), *Ancora su poteri, relazioni, guerra nel regno di Ferrante d'Aragona, Studi sulle corrispondenze diplomatiche II*, Napoli, Federico II University Press, 2020, pp. 11-26.

⁵ LAZZARINI, *L'ordine delle scritture...*, cit., pp. 252-254.

⁶ SENATORE, *Forme testuali del potere...*, cit., pp. 122-123; L. PETRACCA, *L'Archivio del principe di Taranto*

giudiziari⁷. Se si escludono i testi dal carattere solenne e prodotti per essere conservati nel tempo (come privilegi, statuti o *capitoli placitati*), del campionario elencato restano prevalentemente scritture ordinarie e burocratiche – o ‘pragmatiche’, come oggi concordano nel definirle storici e diplomatisti –, poiché funzionali all’ordinaria attività amministrativa e alle pratiche di governo adottate dai poteri centrali e locali⁸. La loro funzione precipua era infatti quella di agevolare l’autorità pubblica nell’esercizio delle proprie funzioni perché erano utili a monitorare tutta una serie di attività chiave per la gestione del potere, come, ad esempio, l’esazione dei tributi, la riscossione dei proventi patrimoniali e giurisdizionali, il controllo del territorio o il censimento dei residenti⁹.

Nel corso del Quattrocento, il consolidamento delle istituzioni politiche, che costituivano il sistema degli stati italiani tardo-medievali, fece registrare un significativo incremento di questa produzione documentaria, nel Nord come nel Sud della penisola, sebbene le vicende legate alla sua gestione e conservazione abbiano seguito percorsi differenti a seconda dei contesti.

Il presente contributo ha per oggetto un registro giudiziario di area salentina, raro esempio nel suo genere almeno per quanto concerne il territorio pugliese, al cui interno sono censite le denunce di vari reati (contro il potere pubblico, contro la persona e contro la proprietà) commessi nella città di Nardò (in provincia di Lecce) sul finire del Quattrocento¹⁰.

A quest’altezza cronologica, annessa ormai al regio demanio la signoria del principe di Taranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, l’intera Terra d’Otranto, inclusa l’area compresa nel territorio di Nardò, aveva registrato una spiccata frantumazione della geografia feudale e del possesso signorile¹¹. Col favore della Corona si erano consolidate antiche e nuove casate, la cui forza poggiava principalmente sul possesso terriero. Nardò, città agricola al centro di una fertile piana di oliveti e vigneti, orti e giardini, conosce, sia pur per breve tempo, l’egemonia di Angilberto del Balzo – del quale si dirà più avanti –, ma vede anche emergere una realtà sociale variamente articolata e divisa tra il ceto dei “gentilomini” e quello dei “popolani”¹². Tra i primi, il gruppo più prestigioso era indubbiamente costituito dalle famiglie di più antica nobiltà e tradizione feudale, le quali,

Giovanni Antonio Orsini del Balzo, in F. SENATORE (a cura di), *La signoria rurale nell’Italia...*, cit., pp. 381-420.

⁷ A. GIORGI, S. MOSCADELLI, C. ZARRILLI (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell’Italia tardo-medievale e moderna*, I, Roma, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, 2012; D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale nell’Italia dei secoli XII-XV*, Roma, École Française de Rome, 2021. Si vedano, anche gli studi di M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi della storia del crimine e della giustizia criminale*, in «Studi storici», 29 (1988), n. 2, pp. 491-501; e ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, Giuffrè, 2009.

⁸ Di recente queste scritture sono state anche definite *écritures grises*. Cfr. A. FOSSIER, J. PETITJEAN, C. REVEST (a cura di), *Écritures grises*, cit.

⁹ LAZZARINI, *Introduzione a Scritture e potere...*, cit.

¹⁰ Archivio di Stato di Napoli (d’ora in poi: ASN), *Regia Camera della Sommaria, Relevi e Informazioni, Libro Singolare 242* (d’ora in poi solo: *Libro Singolare 242*), ms., cc. 207r-227v. Per una prima e parziale edizione della sola documentazione riguardante la città di Nardò, si rinvia a S. SIDOTI OLIVO, *Per il “Libro dei baroni ribelli”. Informazioni da Nardò. I. Testi*, in «Bollettino Storico di Terra d’Otranto», 2 (1992), pp. 137-174.

¹¹ Per un quadro d’insieme, cfr. L. PETRACCA, *Politica regia, geografia feudale e quadri territoriali in una provincia del Quattrocento meridionale*, in «Itinerari di Ricerca Storica», anno XXXIII, numero 2 n.s. (2019), pp. 113-139.

¹² *Codice Diplomatico Aragonese*, ed. da F. TRINCHERA, III, Napoli, Stabilimento Tipografico Cataneo, 1874, pp. 53-55.

legate da vincoli di parentela alle principali casate di Terra d'Otranto, univano al governo di feudi una presenza attiva nella vita politica cittadina (come, ad esempio, i Samblasio o de Santo Blasio¹³, i della Porta¹⁴ e i Montefusco¹⁵).

Prive il più delle volte di benefici feudali, ma profondamente ancorate al patrimonio fondiario, erano invece alcune famiglie della nobiltà cittadina¹⁶, quell'*elite* urbana, che, spesso dedita all'avvocatura, la giudicatura, il notariato e la medicina, conservava una considerevole posizione sociale e politica, oltretutto economica, anche grazie alla gestione di importanti cariche governative (come i Tiso¹⁷, i de Nestore e i de Vito)¹⁸. La carriera notarile, tuttavia, è da considerarsi come il canale privilegiato di ascesa sociale anche per il "medio-borghese". Famiglie di eterogenea e, a volte, modesta estrazione sociale, infatti, accanto a quelle del più recente patriziato urbano (come i Macedo, i Tollemeto e i Manieri), riuscirono così a conquistare agiatezza economica e considerazione sociale (come i Caballo, i Caballone, e i Gatto).

Nutrita era poi la schiera di commercianti, mercanti e addetti alle attività artigianali e manifatturiere (*bottai, gepponari, sartori* e maestri d'ascia). La diffusa presenza in città di *apothecae, cellaria, magazzino* e *cantine*, di costruttori e di *magistri*, offre testimonianza di questo variegato mondo delle arti e dei mestieri¹⁹.

Ma, riportando l'attenzione sul registro giudiziario in esame, vediamo che esso, nonostante la limitata prospettiva, oltre a consentire, per sommi capi, la ricostruzione del locale sistema giudiziario, restituisce uno spaccato sociale particolarmente significativo sul piano delle relazioni interpersonali, che si rivelano ostinatamente litigiose, gestite spesso all'insegna dell'aggressività e della violenza, sia verbale che fisica. Sullo sfondo di una realtà quotidiana nella quale il risentimento sembra facilmente sfociare in rabbia e istinto di sopraffazione, particolare attenzione sarà riservata alle denunce in cui ricorrono come protagoniste le donne, siano state esse accusatrici, accusate o semplici testimoni dei fatti.

¹³ Sulla famiglia Samblasio o de Sancto Blasio, espressione della nobiltà feudale neretina, si vedano A. FOSCARINI, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili, notabili e feudatarie di Terra d'Otranto (oggi provincie di Lecce, di Brindisi e di Taranto) estinte e viventi*, Lecce, La Modernissima, 1927, pp. 184-185; M.A. VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale. Terra d'Otranto tra Medioevo ed Età Moderna*, Napoli, Giunta, 1988, pp. 188-189; e L. PETRACCA, *Anagrafe matrimoniale e strategia di parentela. Il "Matrimoniorum liber primus (1577-1596)" della Parrocchia Cattedrale di Nardò*, Galatina, Congedo, 2002, pp. XLIV-XLV.

¹⁴ VISCEGLIA, *Territorio, feudo e potere locale...cit.*, pp. 247-258.

¹⁵ La famiglia Montefusco è attestata a Nardò sin dalla seconda metà del XIII secolo. Cfr. FOSCARINI, *Armerista e notiziario...cit.*, pp. 142-143. Nel 1378, Filippo Montefusco, figlio di Raynerio, possiede la terza parte del casale di Serrano (P. COCO, *Cedularia Terrae Idronti 1378, con note di geografia, demografia e paleontologia linguistica di Terra d'Otranto nei secoli XIII e XIV*, Taranto, A. Lodeserto, 1915, p. 21.), mentre a partire dal 1417, a seguito di una compravendita stipulata tra il *miles* Ciccarello Montefusco di Nardò e il conte di Caserta, Baldassare Della Ratta, la famiglia ottiene la titolarità dei casali di Erchie e di Uggiano (che da loro prenderà il nome di Uggiano Montefusco), del feudo di San Vito e di altri feudi minori nel territorio tra Oria e Francavilla (Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, XXVIII B 19, ms., pp. 218-219). E ancora, nel 1491, Tommaso Montefusco è procuratore del vescovo di Nardò (*Libro Singolare 242*, ms., c. 225r).

¹⁶ Sul profilo eterogeneo e composito di questo gruppo sociale, si rinvia a I. MINEO, *Nobiltà di stato. Famiglie e identità aristocratiche nel tardo Medioevo. La Sicilia*, Roma, Donzelli, 2001, in part. le pp. 1175-1196.

¹⁷ FOSCARINI, *Armerista e notiziario...cit.*, pp. 67, 80, 82 e 86.

¹⁸ Sulla stratigrafia sociale di Nardò alla fine del Medioevo, si veda PETRACCA, *Anagrafe matrimoniale e strategia di parentela...cit.*, pp. XLVI-LVI.

¹⁹ B. VETERE (a cura di), *Città e monastero. I segni urbani di Nardò (Secc. XI-XV)*, Galatina, Congedo, 1986, p. 175.

La fonte

La fonte al centro di questo contributo è un registro di contabilità che restituisce i proventi incamerati dalla capitanìa e dall'ufficio baiulare della città di Nardò nell'anno indizionale 1490/1491. Conservato presso l'Archivio di Stato di Napoli nel fondo *Relevi della Regia Camera della Sommaria*, il registro è rilegato all'interno di un volume più ampio, il *Libro Singolare 242*, che contiene la documentazione relativa ai cespiti dei feudi confiscati ai baroni ribelli dalla Corona²⁰. La presenza di scritture provenienti dal territorio idruntino, e nello specifico dalla città di Nardò, è motivata dalla partecipazione del suo signore, Angilberto del Balzo, conte di Ugento e di Castro, nonché duca di Nardò, alla congiura dei baroni del 1485-1487²¹.

Il del Balzo aveva acquistato la suddetta città il 17 luglio del 1483²². Nella primavera successiva però essa cadde nelle mani dei Veneziani, che nel corso della guerra di Ferrara avevano occupato vari centri della costa pugliese²³. Sebbene coinvolto nella cospirazione contro Ferrante, una volta riconciliatosi con il sovrano – che nel frattempo recuperava molte delle posizioni perdute –, il duca riuscì a ottenere la restituzione di Nardò, disposta il 1° settembre 1485²⁴. Ma, in ragione del suo riavvicinamento al fronte baronale, capeggiato dal fratello maggiore Pirro, principe di Altamura, il 4 luglio 1487 fu arrestato e rinchiuso in Castelnuovo²⁵. Fu a seguito di quest'evento che i beni e i feudi di Angilberto, inclusa Nardò, il cui centro abitato a metà Quattrocento contava una popolazione fiscale di 540 fuochi²⁶, vennero sottoposti a confisca da parte degli ufficiali regi, chiamati a rendere conto dell'amministrazione pregressa e a inventariare ogni singola voce d'entrata²⁷.

²⁰ Si anticipa che è in corso, a cura di chi scrive, il lavoro di edizione dell'intero *Libro singolare 242 (Libro singolare d'inate feudali de diversi contati de diverse province del Regno de baroni ribelli del anno 1494)*, costituito da 293 carte.

²¹ Sulla congiura, si veda E. SCARTON, *La congiura dei baroni del 1485-87 e la sorte dei ribelli*, in F. SENATORE, F. STORTI (a cura di), *Poteri, relazioni, guerra nel Regno di Ferrante d'Aragona. Studi sulle corrispondenze diplomatiche*, Napoli, ClioPress, 2011, pp. 213-290. Su Angilberto del Balzo, cfr. L. PETRACCA, *Gli inventari di Angilberto del Balzo, duca di Ugento e conte di Nardò. Modelli culturali e vita di corte del Quattrocento meridionale*, Roma, Centro di Studi Orsiniani - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013.

²² L. VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi primi Instructionum Liber (10 maggio 1486 - 10 maggio 1488): corredato di note storiche e biografiche*, Napoli, L. Pierro, 1915, p. 273.

²³ G. B. TAFURI (a cura di), *Cronache di M. Antonello Coniger di Lecce*, in M. TAFURI (a cura di), *Opere di Angelo, Stefano, Bartolomeo, Bonaventura, Gio. Bernardini e Tommaso Tafuri di Nardò*, 2, Napoli, Stamperia dell'Iride, 1851, p. 485. Sull'argomento, cfr. anche V. ZACCHINO, *L'improba città di Nardò nel conflitto veneto-aragonese del 1484*, in *La presa di Gallipoli del 1484 ed i rapporti tra Venezia e Terra d'Otranto*, atti del convegno (Gallipoli, 22-23 settembre 1984), Bari, Editrice Tipografica, 1986, pp. 41-75; F. DE PINTO, *Storia di una guerra "italiana": Ferrara (1482-1484)*, in A. RUSSO, F. SENATORE, F. STORTI (a cura di), *Ancora su poteri...*, cit., pp. 281-304.

²⁴ E. PONTIERI, *La "guerra dei baroni" napoletani e di papa Innocenzo VIII contro Ferrante d'Aragona in dispacci della diplomazia fiorentina*, in «Archivio storico per le Province Napoletane», 3 Ser., 9 (1970), lettera di Giovanni Lanfredini ai Dieci di Balìa (Napoli, 1° settembre 1485), n. 24, p. 240; E. SCARTON (a cura di), *Corrispondenza degli ambasciatori fiorentini a Napoli. Giovanni Lanfredini (13 aprile 1484-9 maggio 1485)*, II, Salerno, Carlone, 2005, n. 170, p. 274.

²⁵ L. PETRACCA, *Pirro del Balzo: barone fedele divenuto "adverso" che "pretendeva lui farsi re"*. *Dinamiche politiche e strategie di potere al tempo di Ferrante d'Aragona*, in «Buletto dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo», 117 (2015), pp. 381-436.

²⁶ Si veda il *Liber focorum Regni Neapolis* del 1443/47, edito da F. COZZETTO, *Mezzogiorno e demografia nel XV secolo*, Soveria M.lli (CZ), Rubettino Editore, 1986, p. 139.

²⁷ VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi primi...*, cit., doc. 84, p. 139.

Estensore materiale del resoconto fiscale relativo ai proventi derivanti dall'amministrazione della giustizia è il notaio neretino Giampaolo de Nestore, a ciò incaricato per disposizione del regio percettore per le province di Terra d'Otranto e Terra di Bari, Fabrizio de Scorciatis, rappresentato *in loco* dal suo luogotenente e vicario per la provincia idruntina, Giorgio del Balzo. La rendicontazione riproduce in copia quanto documentato in originale presso gli uffici delle due corti di giustizia della città, quella presieduta dal baiulo e competente in materia civile, amministrativa e fiscale, e quella presieduta dal capitano e competente in materia penale. Entrambe le sezioni furono compilate il 6 marzo del 1491²⁸.

Riguardo al testo proveniente dalla corte capitanale (cc. 199r-215r), il notaio de Nestore trascrive quanto registrato in due distinti *quinterni*, uno appartenuto al regio erario di Nardò, Ragucio de Vito, l'altro al maestro d'atti della suddetta corte, il notaio Pando de Pandis, entrambi attinenti alle entrate percepite dal regio capitano della città, il *magnifico misser* Lucchino Caetani (Caytano) di Napoli nell'VIII indizione (1490/91)²⁹.

Il resoconto, che si chiude con le sottoscrizioni autografe dello stesso capitano, del maestro d'atti, dell'erario e del credenziere (il contabile), Francesco Tiso di Nardò, riporta ben 608 procedimenti giudiziari, dei quali 544 si erano conclusi con condanna definitiva, 8 restarono in attesa della sentenza d'appello – e dunque le sanzioni non erano state ancora incassate –, in un solo caso c'era stata la riduzione di pena³⁰, mentre per 55 casi non si era giunti a sentenza definitiva («non so stati condannati né assoluti»)³¹. Per tutti i procedimenti sono noti i nomi dell'accusato e dell'accusatore, spesso accompagnati dall'indicazione del luogo di provenienza e della professione esercitata, la tipologia di reato commesso e la pena pecuniaria comminata dall'ufficio.

Per quanto concerne invece la sezione relativa alle entrate della bagliva (cc. 216r-219v), l'estensore redige un'*informazione iurata*, e cioè una relazione dettagliata dell'ispezione fiscale condotta dal luogotenente Giorgio del Balzo per conto del percettore regio, e formulata sulla base delle deposizioni giurate dei principali esponenti del governo cittadino e dei maggiorenti locali. A certificare la natura e l'effettiva entità degli introiti percepiti dalla regia corte nella città di Nardò furono infatti chiamati, oltre all'erario regio, Ragucio de Vito, e al notaio Francesco Tiso, che svolgeva le funzioni di contabile, anche gli «antiqui et probi homini» Gabriele de Montefusco e Gianpaolo de Nestore, i quali sottoscrissero l'informazione di proprio pugno³². Il testo, allegato di seguito a quello giudiziario della corte del capitano, attesta le competenze della bagliva e i proventi complessivi ricavati dall'esazione di vari *iura* (*scannagio, rasone de la piazza, banco de la iusticia, accordo de tocta la Iudeca, accordo de certi iudei venuti novamente ecc.*), ma non precisa i reati contestati³³.

Al contrario, il primo dei due resoconti offre un eloquente panorama degli illeciti più diffusi e maggiormente denunciati nella comunità neretina di fine Quattrocento. In esso è possibile imbattersi in una vasta gamma di reati, che possiamo così sintetizzare:

²⁸ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 223r.

²⁹ Il napoletano Lucchino Gaetani era stato nominato capitano di Nardò nel 1488. Cfr. J. MAZZOLENI (a cura di), *Regesto della Cancelleria aragonese di Napoli*, Napoli, L'Arte Tipografica, 1951, p. 183.

³⁰ Si tratta del credenziere della bagliva, Nuczo de Micheli, accusato di aver opposto resistenza alla guardia notturna. Cfr. ASN, *Libro Singolare 242*, ms., 221r.

³¹ Ivi.

³² Ivi, c. 224r.

³³ Ivi, cc. 224r-224v. Le entrate della bagliva di Nardò al tempo della signoria di Angilberto del Balzo ammontavano a circa 160 ducati l'anno, mentre, annessa la città al regio demanio, la stessa bagliva arrivò a fruttare 175 ducati, 4 tari e 15 grani.

- reati contro lo stato: evasione fiscale, inosservanza e violazione della normativa vigente, sedizione e ribellione.
- reati contro la persona: ingiurie e minacce verbali (incluse le bestemmie), aggressioni fisiche e tentativi di omicidio;
- reati a sfondo sessuale: adulterio, lenocinio, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale;
- reati contro il patrimonio: furto, appropriazione indebita, danneggiamento di beni altrui, mancato rispetto dei termini di pagamento pattuiti.

Tab. 1: *Statistica dei reati censiti*

Reato	Violazione della normativa (inclusa l'evasione fiscale)	Sedizione e ribellione
Contro lo Stato	50,16 %	10,70%

Reato	Ingiurie e minacce verbali (incluse le bestemmie)	Aggressioni fisiche e tentativi di omicidio (inclusi i reati a sfondo sessuale)
Contro la persona	14,14%	9,37%

Reato	Furto e danneggiamento di beni altrui	Mancato rispetto degli accordi
Contro il patrimonio	7,89 %	7,73%

Quanto registrato nella nostra fonte se, da un lato, si rivela insufficiente per un approfondimento delle procedure processuali e del loro funzionamento, dall'altro descrive scene di vita reale, fotografa vicende personali e parentali, dinamiche relazionali, luoghi, momenti e contesti di esperienze vissute, ma anche precise identità sociali, etniche e culturali. In ragione di ciò, quello che a una prima lettura potrebbe apparire solo uno sterile elenco di nomi e di cifre, rappresenta, a ben guardare, una valida spia per cogliere e ricostruire molteplici dimensioni, che vanno dalla storia istituzionale alla storia sociale, dalla storia della mentalità e del costume a quella economica e del diritto. È inoltre possibile sfruttare i dati del resoconto fiscale per far luce su temi e aspetti specifici, come le relazioni di genere³⁴, la convivenza tra cristiani ed ebrei o l'emarginazione/integrazione delle diverse minoranze.

Solo per fare un esempio, scorrendo l'elenco dei nomi di coloro che incorsero nella sanzione giudiziaria, appare subito evidente quanto il numero dei cittadini di origine ebraica, slava, albanese e greca (anche se non mancano nomi di mercanti lombardi, veneti e toscani) fosse superiore a quello degli autoctoni. Sembra quasi che le minoranze etniche

³⁴ Sulle implicazioni della violenza in termini di storia di genere, si limita il rinvio a M. SBRICCOLI, *'Deterior est condicio foeminarum'*. *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in G. CALVI (a cura di), *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 73-91; S. MCDUGALL, *Bigamy: A Male Crime in Medieval Europe?*, in «Gender & History», 22-2 (2010), pp. 430-446; S. FECL, L. SCHETTINI (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, Roma, Viella, 2017; A. ESPOSITO, F. FRANCESCHI, G. PICCINNI (a cura di), *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, Bologna, Il Mulino, 2018; A. FENIELLO, *Vittime collaterali nel conflitto fra cristiani e musulmani (sud Italia e Sicilia)*, in *Ivi*, pp. 307-328; e G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Crimini contro le donne. Storie di violenza nel Mezzogiorno medievale*, in D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale...*, cit., pp. 373-391.

e religiose fossero sottoposte a un più attento e serrato controllo da parte delle autorità locali, preoccupate di garantire l'ordine pubblico, la sicurezza e la pace sociale³⁵. È noto, tra l'altro, come nel Mezzogiorno la condizione degli ebrei non fosse sempre facile a causa di ripetuti episodi di intolleranza, anche da parte degli ufficiali regi, e soprattutto nei momenti di più acuta crisi economica e/o politica. In tali circostanze quella che da sempre era stata una "naturale" diffidenza dei cristiani verso gli ebrei, economicamente ben attrezzati e dediti a una diversificata attività finanziaria e commerciale, poteva trasformarsi, sull'onda di una recrudescenza antiggiudaica, anche in aperta ostilità, foriera di una pericolosa e incontrollabile violenza³⁶.

Prima di entrare in argomento e di prendere in esame alcuni dei possibili ambiti di approfondimento che la fonte consente di indagare, si è ritenuto opportuno illustrare in breve il funzionamento del sistema giudiziario all'interno del Regno, con particolare riguardo per l'esercizio della giurisdizione baronale, sotto la quale ricadeva la città di Nardò prima di essere annessa, sia pur temporaneamente, al regio demanio³⁷.

L'amministrazione della giustizia baronale

A partire dalla crisi della monarchia angioina provocata dalla secessione siciliana nel 1282, i sovrani di Napoli avevano intrapreso una politica più conciliante, e per certi versi quasi più arrendevole, nei confronti di quelle forze sociali (innanzitutto baronaggio e comunità cittadine) il cui sostegno, o quanto meno la mancata ostilità, si rivelavano indispensabili per la stabilità del Regno. I primi segni di cedimento da parte della Corona in materia feudale sono ravvisabili già a partire dai "capitoli di San Martino" promulgati dal principe Carlo di Salerno su mandato del padre nel 1283, all'interno dei quali, oltre all'attribuzione generale del potere di *bannum* nelle cause civili, fu previsto il riconoscimento della competenza baronale anche nelle cause criminali minori, quelle cioè che non prevedessero la pena capitale, l'esilio o la mutilazione, e la cui ammenda non superasse la somma di un augustale³⁸.

Per quanto la disposizione regia, sancendo la liceità dell'intervento baronale entro precisi ambiti, fosse stata introdotta al fine di limitare dilaganti forme di abuso, essa

³⁵ Sulle comunità ebraiche in Terra d'Otranto, cfr. C. MASSARO, *Ebrei e città nel Mezzogiorno tardomedievale: il caso di Lecce*, in «Itinerari di ricerca storica», 5 (1991), pp. 9-49; G.R. SCHIRONE, *Giudei e giudaismo in Terra d'Otranto*, Cassano delle Murge, Messaggi, 2001; e F. LELLI, (a cura di) *Gli ebrei del Salento, secoli IX-XVI*, Galatina, Congedo, 2013. Per una prospettiva più ampia, si vedano C. COLAFEMMINA, *Ebrei e cristiani in Puglia e altrove. Vicende e problemi*, Cassano delle Murge, Messaggi, 2001; e G. TODESCHINI, *Gli ebrei nell'Italia medievale*, Roma, Carocci, 2018.

³⁶ Sulla presenza ebraica nel regno alla fine del Medioevo, si rinvia a G. PETRALIA, *L'età aragonese. 'Fideles servi' vs 'regii subditi': la crisi della presenza ebraica in Italia meridionale*, in C.D. FONSECA et al. (a cura di), *L'Ebraismo dell'Italia Meridionale Peninsulare dalle origini al 1541. Società, Economia, Cultura*, IX congresso internazionale dell'Associazione Italiana per lo studio del Giudaismo, Galatina, Congedo, 1996, pp. 79-114; G. LACERENZA, *Lo spazio dell'ebreo. Insediamenti e cultura ebraica a Napoli (secoli XV-XVI)*, in L. BARLETTA (a cura di), *Integrazione ed emarginazione. Circuiti e modelli: Italia e Spagna nei secoli XV-XVIII*, Atti del convegno (Napoli, maggio 1999), Napoli, Cuen, 2002, pp. 357-427; e N. ZELDES, *The Mass Conversion of 1495 in South Italy and its Precedents: A Comparative Approach*, in «Medieval Encounters», 25 (2019), pp. 227-262.

³⁷ Nel 1497 la città fu nuovamente infeudata e concessa a Bellisario Acquaviva. Cfr. VOLPICELLA, *Regis Ferdinandi primi...*, cit., n. LXXXIV, p. 139.

³⁸ G. VALLONE, *Iurisdictio domini. Introduzione a Matteo d'Afflitto e alla cultura giuridica meridionale tra Quattro e Cinquecento*, Lecce, Milella, 1985, p. 104.

ammetteva e legittimava di fatto una delle principali rivendicazioni del ceto baronale, vale a dire l'ampliamento delle sue facoltà giurisdizionali. Cosicché se in età federiciana la feudalità beneficiò solo in via eccezionale della concessione del potere giudicante (sempre limitatamente al civile), sotto gli Angiò la giurisdizione civile fu accordata a tutti i titolari di feudi in ragione della stessa investitura, fino a comprendere, in alcuni casi, anche il riconoscimento del doppio imperio³⁹. Tale attribuzione, concessa dapprima solo in via eccezionale, divenne sempre più frequente a partire dalla seconda metà del XIV secolo, innescando un deciso incremento del peso della feudalità nella vita politica e sociale del Regno, e in maniera ancor più rilevante presso le comunità sottoposte.

Con l'avvento della dinastia aragonese il ruolo giurisdicente del baronato fu ulteriormente potenziato. Nell'ultima tornata del Parlamento di San Lorenzo, il 9 marzo del 1443, Alfonso, da poco asceso al trono dopo il lungo conflitto col pretendente angioino e incalzato dalle richieste della feudalità, che aveva finanziato le sue imprese, concesse il mero e misto imperio a «tutti li baroni»⁴⁰. In realtà, se ciò allargava di molto la sfera giurisdizionale della feudalità, è altrettanto vero che non tutti i titolari di feudi potevano considerarsi «baroni». Infatti, per quanto tale titolo si avviasse ormai a connotare l'intera classe feudale in tutta la sua eterogeneità, in quegli anni esso era ancora riservato ai soli feudatari maggiori, più potenti e capaci di condizionare le sorti della monarchia⁴¹. D'altro canto la concessione di Alfonso, che non aveva fatto altro che riconoscere uno stato di fatto già ampiamente consolidato, non privava il sovrano del diritto di esercitare le più alte prerogative del potere regio dal momento che la detenzione del doppio imperio restava a tutti gli effetti subordinata al conferimento di un privilegio di carattere personale⁴².

³⁹ Per l'età federiciana, si rimanda a B. PASCIUTA, *Procedura e amministrazione della giustizia nella legislazione fridericiana: un approccio esegetico al Liber Augustalis*, in «Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo», XLV/2 (1998), pp. 363-412, distribuito in formato digitale da «Reti Medievali». Per i cedimenti angioini relativi all'amministrazione della giustizia, si vedano invece i classici studi di R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, Lubrano, 1921; e di R. MOSCATI, *Ricerche e documenti sulla feudalità napoletana nel periodo angioino*, in «Archivio storico per le province napoletane», 20 (1934), pp. 224-256; e 22 (1936), pp. 1-15.

⁴⁰ E. SCARTON, F. SENATORE, *Parlamenti generali a Napoli in età aragonese, in età aragonese*, Napoli, Federico II University Press, 2018, p. 122.

⁴¹ Sull'argomento, fondamentale è il rinvio agli studi di VALLONE, *Iurisdictio domini...*, cit., pp. 13-17 e 129-133; VALLONE, *La costituzione medievale tra Schmitt e Brunner*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 39 (2010), pp. 387-403; VALLONE, *Le terre orsiniane e la costituzione medievale delle terre*, in L. PETRACCA, B. VETERE (a cura di), *Un principato territoriale nel Regno di Napoli? Gli Orsini del Balzo principi di Taranto (1399-1463)*, Atti del Convegno di Studi (Lecce, 20-22 ottobre 2009), Roma, Centro di Studi Orsiniani - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2013, pp. 247-334. Utili anche i lavori di A. CERNIGLIARO, *Sovranità e feudo nel Regno di Napoli*, I, Napoli, Jovene, 1983, in part. pp. 249-250; e G. CIRILLO, *La cartografia della feudalità del Regno di Napoli nell'età moderna: dai grandi stati feudali al piccolo baronaggio*, in A. MUSI, M.A. NOTO (a cura di), *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia Meridionale*, Palermo, Mediterranea. Ricerche Storiche, 2011, pp. 17-54: 25.

⁴² G. I. CASSANDRO, *Lineamenti del diritto pubblico del Regno di Sicilia citra Farum sotto gli Aragonesi*, Bari, Tip. Cressati, 1934 (estratto da Annali del Seminario Giuridico-Economico della R. Università di Bari, anno VI, fasc. II), pp. 59-60: «[...] la concessione fu sempre fatta con carattere personale: essa, cioè, non fu una caratteristica, per dir così, reale inerente necessariamente il feudo». Sull'esercizio della giustizia reale nel Regno in età aragonese, si rinvia agli studi di E. Sakellariou, *Royal justice in the Aragonese Kingdom of Naples: theory and the realities of power*, in «Mediterranean historical review», 26 (2011), pp. 31-50; P. Terenzi, *L'Aquila nel Regno: i rapporti politici fra città e monarchia nel Mezzogiorno medievale*, Bologna, Il Mulino, 2015; e F. SENATORE, *Una città, il Regno: istituzioni e società a Capua nel XV secolo*, I, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2018.

Il *merum et mixtum imperium* comprendeva in generale sia il potere di infliggere le tre massime pene, «e cioè la pena *mortis naturalis*, *mortis civilis* [l'esilio] e *membranorum abscissionis*»⁴³ – era questa l'area di pertinenza del *merum imperium* –, sia quello di decidere in civile su temi come la *bonorum possessio*, la *missio in possessionem* e la *restitutio in integrum*, che rientravano invece nella categoria del *mixtum imperium*, concernente anche una residuale giurisdizione penale⁴⁴. Si precisa, però, che il potere giudiziario dei baroni investiti del doppio imperio in materia penale non andava oltre il primo grado di giudizio (sebbene fossero previste impugnazioni o, più genericamente, appelli interni al primo grado), al termine del quale, in base ai criteri della *praeventio*, della *denegata iustitia* e dell'interesse della Curia Regia, i loro vassalli potevano ricorrere in appello al sovrano, garante supremo della giustizia⁴⁵.

In qualità di detentore di alte funzioni giudiziarie, esplicitamente concesse mediante regio privilegio, il barone andava grossomodo a ricoprire nelle terre infeudate il medesimo ruolo del capitano regio, col conseguente trasferimento di importanti *iura regalia*, come –, ad esempio –, le speciali facoltà previste dalle «quattro lettere arbitrarie» risalenti a Roberto I d'Angiò. Si trattava di importanti prerogative procedurali, introdotte con l'intento di favorire la semplificazione del sistema giudiziario in ambito penale, inclusa la discrezionalità di commutare le pene corporali in ammende pecuniarie e l'autorizzazione a procedere sommariamente. Il che accresceva «l'arbitrio e l'indisciplina» dei baroni a danno sia dei loro vassalli, sia della stessa monarchia, dalla quale derivava, in dottrina, l'esercizio di un potere delegato, che *de facto* si andava però a configurare «come un diritto di signoria reale»⁴⁶. In altre parole le concessioni della competenza penale, sempre più diffuse a partire dai regni di Roberto I e di Giovanna I, congiuntamente all'incremento delle prerogative patrimoniali e fiscali, non solo andavano a condizionare i rapporti politici e sociali tra le comunità locali e i rispettivi feudatari, ma rappresentavano per quest'ultimi uno straordinario strumento di potere, la raggiunta legittimazione e la piena affermazione del dominio signorile⁴⁷.

Con la concessione del doppio imperio, sempre più generalizzata nella seconda metà del Quattrocento, il titolare di un feudo, oltre a disporre di un *bancum iustitiae* per l'esercizio della giurisdizione civile, «che a un certo punto s'interpretò come il potere di istituire il baglivo»⁴⁸, presiedeva –, o affidava a capitani di sua nomina –, anche una corte di giustizia (la *capitania*) competente *in criminalibus* e nelle cause che esulavano dalla sfera di azione della bagliva (eccedenti il valore di un augustale o che restavano irrisolte).

A differenza della magistratura locale della bagliva, che aveva sede in tutti i centri abitati, anche nei semplici casali, la corte del capitano era istituita solo presso le comunità maggiori, cui facevano capo per la materia penale tutti i vassalli residenti nel territorio del distretto di competenza⁴⁹.

La carica di baiulo, che aveva scadenza annuale per favorire il continuo ricambio, era solitamente affidata in gestione a esponenti di rilievo della società locale, scelti direttamente dal feudatario (*ad credenciam*) o mediante gara di appalto (*ad extalium*),

⁴³ VALLONE, *Iurisdictio domini...*, cit., p. 20.

⁴⁴ Ivi, p. 21.

⁴⁵ VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale...*, cit., pp. 136-137.

⁴⁶ G. GALASSO, *Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, dir. G. Galasso, vol. XV, t. 1, Torino, Utet, 1992, p. 744.

⁴⁷ S. CAROCCI, *Signoria di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma, Viella, 2014, pp. 372-375.

⁴⁸ VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale...*, cit., p. 149.

⁴⁹ ID., *Iurisdictio domini...*, cit., pp. 21-25, 103-106.

aperta ai candidati in grado di anticipare l'introito annuale dello stesso ufficio. Non erano rari però i casi in cui il barone (al pari di quanto disponeva il sovrano nelle terre demaniali) decidesse di affittare o alienare la bagliva a titolo feudale o allodiale in favore delle singole università o di privati⁵⁰.

Le competenze di questa magistratura riguardavano sostanzialmente due ambiti: quello prettamente giurisdizionale (in materia civile), che le fonti indicano col termine *bancum iustitiae*, e quello fiscale, per il quale risulta più appropriata la definizione *cabella baiulacionis*. E infatti, oltre a presiedere la locale corte di giustizia, composta da un numero variabile di giudici e da un notaio degli atti, al baiulo (o ai baiuli) era demandata anche la riscossione del prelievo fiscale, variabile a seconda della località infeudata⁵¹. Si ricorreva solitamente al tribunale baiulare per convalidare l'esito dubbio di contratti e di obbligazioni, per il mancato pagamento di canoni, per confermare una donazione o un testamento, o comunque per risolvere contenziosi circa il possesso e i confini di proprietà. Sotto la voce *cabella baiulacionis* potevano invece rientrare differenti diritti e prerogative signorili che interessavano vari aspetti del quotidiano, dalle attività agricole a quelle economiche e commerciali (*ius fondaci*, *ius plateatici*, *ius intrature* ecc.), dalla produzione zootecnica alla macellazione del bestiame (*ius rive sanguinis animalium*), dalla pesca alla gestione delle terre comuni e dell'incolto, considerato riserva signorile. Lo stesso ufficio in genere vigilava sull'andamento delle accise su pesi e misure, sull'igiene degli spazi pubblici, delle botteghe e dei luoghi di mercato, e si occupava della rendicontazione degli introiti redigendo appositi registri. Terminato il mandato, i baiuli feudali rispondevano del proprio operato direttamente al signore.

L'amministrazione della giustizia penale e di quella civile, che esulava dalle competenze della bagliva, era invece affidata al capitano, l'ufficiale più importante dell'amministrazione baronale, responsabile della difesa e dell'esecuzione della volontà signorile. Di estrazione forestiera al fine di garantirne l'imparzialità del giudizio, il capitano, che svolgeva la funzione di intermediario principale tra il barone e le comunità infeudate, presiedeva una corte composta da un giudice o assessore, un notaio incaricato della redazione e della registrazione degli atti, un erario con funzioni di tesoriere, uno o più connestabili per la difesa e alcuni sottogiurati che avviavano le inchieste. Rientravano

⁵⁰ R. DELLE DONNE, *Burocrazia e fisco a Napoli tra XV e XVI secolo. La Camera della Sommaria e il Repertorium alphabeticum solutionum fiscalium Regni Siciliae Cisfretanae*, Firenze, Firenze University Press, 2012, p. 103.

⁵¹ Sulla bagliva oltre al datato, ma sempre utile, saggio di G. RACIOPPI, *Gli statuti della Bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane» (1881), pp. 349-377; e (1882), pp. 508-519; si rinvia a G.I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, Laterza, 1943, pp. 210-214; VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale...*, cit., pp. 134-139; VALLONE, *Le terre orsiniane...*, cit., pp. 247-334: 274-286, e SENATORE, *Una città, il Regno...*, cit., pp. 170-179. Si vedano anche C. MASSARO, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardomedievale*, Galatina, Congedo, 2004, pp. 106-119; A. AIRÒ, "Et signanter omne cabella et dacii sono dela detta università." *Istituzioni, ambiente, politiche fiscali di una 'località centrale': Manfredonia nel sistema territoriale di Capitanata tra XIII e XVI secolo*, in R. LICINIO (a cura di), *Storia di Manfredonia, I: Il Medioevo*, Bari, Edipuglia, 2008, pp. 187-189; P. D'ARCANGELO, *La Capitanata urbana tra Quattro e Cinquecento*, Napoli, Società di Storia Patria, 2017; e G. VITALE, *Percorsi urbani nel Mezzogiorno medievale*, Battipaglia, LavegliaCarlone, 2016. Per i compiti amministrativi e fiscali dei baiuli di nomina regia, cfr. M. CARVALE, *Il Regno normanno di Sicilia*, Milano, Giuffrè, 1966, pp. 332-334, 347-349 e 370-377; e C.E. TAVILLA, *L'uomo di legge*, in G. MUSCA (a cura di), *Condizione umana e ruoli sociali nel Mezzogiorno normanno-svevo*, Atti delle IX Giornate normanno-sveve (Bari, 17-20 ottobre 1989), Bari, Dedalo, 1991, pp. 359-394: 370-371. Per Nardò è pervenuta una copia secentesca dei capitoli della bagliva, redatti nel 1558 ed editi da P. SALAMAC (a cura di), *La bagliva di Nardò*, Lecce, Adriatica Editrice Salentina, 1986.

nelle competenze del capitano la riscossione delle multe inflitte nell'esercizio della giustizia, la supervisione dell'operato di tutti i funzionari attivi nel distretto affidato e la garanzia dell'ordine pubblico (emetteva, ad esempio, sanzioni contro i giocatori d'azzardo, contro chi bestemmiava, chi girovagava di notte senza lume o contro chi sporcava le strade e altri spazi pubblici).

Il conferimento dell'incarico, di durata annuale, non richiedeva necessariamente il conseguimento del titolo di dottore in giurisprudenza, che pur rappresentava un vantaggio per quanti ambivano a una capitania importante. Gli aspiranti capitani si contendevano le sedi e i distretti più prestigiosi, e cioè quelli comprendenti centri di maggiore importanza. Le capitanie più ricche erano affidate a personaggi di provata esperienza e competenza, i quali, spesso esponenti dell'aristocrazia regnicola, percepivano compensi più alti. Le capitanie minori restavano invece appannaggio del notariato. Concluso il mandato, l'ufficiale era sottoposto a sindacato, entro 40 giorni dalla scadenza dal termine dell'incarico, e giudicato da una commissione mista, composta da alcuni funzionari del signore e dai rappresentanti delle comunità del distretto di competenza⁵².

Come già richiamato, la sentenza emessa dal capitano (sia regio quanto feudale) poteva essere impugnata ricorrendo in appello direttamente al sovrano, il quale la sottoponeva a successivi gradi di giudizio nelle corti regie della Vicaria, della Sommaria e del Sacro Regio Consiglio⁵³.

Infine, strettamente connesso all'ufficio del capitano era quello del mastrodatti, anch'esso di nomina baronale nei centri infeudati e che fungeva da cancelliere. La mastrodattia, competente per la registrazione e la custodia degli atti, incassava i diritti connessi alle funzioni giudiziarie e documentarie della corte capitanale.

I cespiti di entrambe le curie, quella baiulare e quella capitanale – così come confermato anche dal registro neretino – venivano incamerati dall'erario, che aveva il compito di rendicontarli in un apposito quaderno, successivamente sottoposto al vaglio degli ufficiali regi per i centri demaniali, e al vaglio di quelli baronali in caso di comunità infeudate.

Una società incline all'abuso e alla violenza

Sin dalla prima lettura del resoconto giudiziario, a colpire è soprattutto la violenza e la brutalità dei comportamenti, di gesti e di azioni oggetto di denuncia, come pure il diverso tipo di insulti, di offese e di ingiurie, la gravità delle quali, se rapportata al grado della pena, è indicativa di strutture, atteggiamenti e categorie culturali della società tardomedievale⁵⁴.

⁵² VALLONE, *Istituzioni feudali dell'Italia meridionale...*, cit., 134-135; S. MORELLI, *Tra continuità e trasformazioni: su alcuni aspetti del Principato di Taranto alla metà del XV secolo*, in «Società e Storia», XIX (1996), pp. 487-525: 499-501; C. MASSARO, *Amministrazione e personale politico nel principato orsiniano*, in G. T. COLESANTI (a cura di), «*Il re cominciò a conoscere che il principe era un altro re*». *Il principato di Taranto e il contesto mediterraneo (secc. XII-XV)*, Roma, Centro di Studi Orsiniani - Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2014, pp. 153-155. Sul ruolo dei capitani in età aragonese, cfr. G. GENTILE, *Lo stato napoletano sotto Alfonso I d'Aragona*, in «Archivio Storico per le Province Napoletane», 24 (1938), pp. 1-56: 36-38; e G. MUTO, *Istituzioni dell'Università e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX/2: *Aspetti e problemi del Medioevo e dell'Età Moderna*, dir. G. Galasso e R. Romeo, Napoli, Edizioni del Sole, 1991, pp. 16-67: 30-31.

⁵³ SENATORE, *Una città, il Regno...*, cit., 152.

⁵⁴ Sulla simbologia di certi epiteti ingiuriosi, efficacemente definiti «i graffiti della mentalità», e ampiamente utilizzati in tutta l'Italia tardomedievale, si rinvia a A. M. NADA PETRONE, *Simbologia e realtà nelle violenze verbali del tardo Medioevo*, in M. MIGLIO e G. LOMBARDI (a cura di), *Simbolo e realtà della*

Prima di descrivere le tipologie di reato più diffuse e per le quali si ricorreva alla giustizia penale, scendiamo ancora nel particolare e prendiamo in esame il dettato della fonte. La sequenza delle registrazioni appare strettamente cronologica, per cui illeciti più gravi (come le aggressioni a mano armata) si alternano a reati di natura civile o comunque di lieve entità (come i danni al patrimonio). Oltre all'annotazione di singoli casi, si registrano illeciti che assumono un carattere collettivo, giacché il reato contestato coinvolgeva più trasgressori. Frequenti, ad esempio, sono i casi in cui il resoconto giudiziario censisce un elenco di nomi, accusati di contravvenzione alla pulizia delle strade⁵⁵, di renitenza al servizio di guardia («non andao alla guardia»)⁵⁶ o di frequentazione notturna delle vie o di luoghi pubblici, dopo la terza e «sencza foco»⁵⁷. Vi compare ancora il gioco delle carte, dei dadi e degli «arunghi»⁵⁸, come anche la partecipazione attiva ai disordini di piazza («per certo rumore facto in piacza», «in la beccaria» o «alla via publica»)⁵⁹, e gli episodi di resistenza (*inobediencia*) a un pubblico ufficiale⁶⁰.

Alle infrazioni suindicate e che rientrano nella fattispecie dei reati di natura pubblica, e cioè commessi contro lo Stato, sono da aggiungere quelli perseguiti per frode fiscale o mancato rispetto delle norme di polizia urbana. Nel primo caso incorrono in sanzioni penali le inadempienze nei confronti del dazio sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato⁶¹.

Per quanto concerne invece la contravvenzione alle norme di igiene pubblica, sono soprattutto gli stranieri (albanesi, slavi, ebrei e greci) a disattendere il divieto di gettare e scaricare in strada immondizie e acque sporche («bructe»)⁶², mentre in altre tipologie di reato appare coinvolta una più ampia e variegata categoria di persone, espressione, a volte, anche delle classi sociali medio-alte. Mi riferisco, in particolare, all'obbligo di osservare il riposo festivo – disatteso, ad esempio, da Luca de Carignano e da Cristoforo Inguscio⁶³ –, o all'obbligo di legare la bocca ai puledri con un sacco (lo «spurtello») durante la trebbiatura – disatteso, tra gli altri, da Giovanni Manieri⁶⁴ –, o ancora all'obbligo di pascolare gli armenti, e in special modo i buoi, muniti di campana (trasgredito, tra gli altri, da Cristaldo Pinto e da Pietro Muci)⁶⁵.

Anche i membri del pubblico impiego incappavano nelle maglie della legge: il *portararo* Meo Caballo per aver consentito l'uscita dalla città ad alcuni forestieri «sencza

vita urbana nel tardo Medioevo, Roma, Vecchiarelli, 1993, pp. 47-87: 50. Si veda anche C. TARDIVEL, *Giudicare la violenza verbale alla fine del Medioevo: il reato di verba iniuriosa nei registri giudiziari bolognesi della seconda metà del Trecento (1350-1390)*, in D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale...*, cit., pp. 301-320.

⁵⁵ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 216v.

⁵⁶ Ivi, c. 210v.

⁵⁷ Ivi, c. 211v.

⁵⁸ Ivi, cc. 207v, 208r, 212r e 214r. L'*arunghio*, o aliosso, era un osso di pecora o di montone usato come pedina o dado per giocare. Cfr. G. ROHLFS, *Vocabolario dei dialetti salentini (Terra d'Otranto)*, I-III, Galatina, Congedo, 1976 (I ed. 1956-1961), *ad vocem*.

⁵⁹ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 210v e 219v.

⁶⁰ Ivi, cc. 211v, 212v, 213v e 214r.

⁶¹ Ivi, cc. 210v, 211v, 216r, 220r.

⁶² Ivi, cc. 207r, 210r, 216v.

⁶³ Ivi, c. 212r.

⁶⁴ Ivi, c. 212v. Per il significato del termine *spurtello*, si veda G. ROHLFS, *Vocabolario dei dialetti salentini...*, cit., *ad vocem*.

⁶⁵ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 215rv.

bullecta»⁶⁶, o come il *comenancieri* del tesoriere, accusato di violazione di domicilio⁶⁷. La casistica si fa più ampia se si considerano i reati di natura privata, e cioè consumati tra soggetti privati ogni qual volta sia intervenuta una volontà di dolo arrecante altrui danno in relazione a cose (furti, sconfinamenti di proprietà, danneggiamento di beni e oggetti vari, inadempienza di accordi relativi a restituzione di denaro) o persone (episodi di violenza verbale e/o fisica).

Relativamente alla prima delle due tipologie il registro neretino offre un vasto campionario di illeciti, che vanno dal più banale furto di un indumento («la gunnella» o «lu coperceri»)⁶⁸, di paglia, di un pezzo di pane o di carne, della zappa come di altri attrezzi, di uva, grano o avena⁶⁹, alla più grave sottrazione di gioielli e di animali domestici o da lavoro (cavalli e buoi soprattutto)⁷⁰.

Diversi sono i casi di occupazione indebita di terreni e di abitazioni private al fine di trarne profitto, come dimostrano, tra le tante, le accuse mosse da Ventura de Samblasio (o de Santo Blasio) e da Silvestro Bontempo rispettivamente a Federico de Pantaleo e ad Agostino de Samblasio, che in maniera del tutto arbitraria avevano coltivato terre di loro proprietà⁷¹.

Ugualmente frequenti i contenziosi per danni arrecati ai campi e alle colture dal passaggio e dal pascolo di animali. Qui le parti coinvolte sono, da un lato, gli agricoltori intenti a tutelare i loro prodotti, soprattutto grano, olive, vite e zafferano, dall'altro, gli allevatori di ovini, bovini e suini, che con il pascolo abusivo, ma anche con il semplice passaggio del bestiame, compromettevano il raccolto e l'approvvigionamento idrico delle cisterne private⁷².

Non stupisce che in un contesto prevalentemente rurale come quello salentino, la materia di discussione in sede processuale abbia riguardato in misura rilevante proprio l'attività agricola e silvo-pastorale, incluse le dispute di confine e le controversie sui titoli di proprietà, che molto verosimilmente avranno costituito ragione di contenzioso per buona parte delle denunce e delle aggressioni (verbali e/o fisiche) di cui ci sfuggono i moventi. E ancora, prima di considerare proprio i reati più gravi, va tenuto conto che diverse accuse riguardano il mancato rispetto dei termini di pagamento, come pure la mancata corresponsione del dovuto censo. Ad incorrervi sono personaggi di varia estrazione sociale e provenienza: membri delle comunità ebraica e albanese, ma anche esponenti del notabilato e dell'aristocrazia feudale, come *misser* Cesare de Noha⁷³, denunciato dal castellano Iacobo di Capua perché non rese la somma di 25 tari, o come il notaio Nicola de Corigliano, accusato da Federico di Carignano e da Guglielmo della

⁶⁶ Ivi, c. 207v.

⁶⁷ Ivi, c. 210v.

⁶⁸ Ivi, cc. 211r e 212v. Il *coperceri* era il copricapo femminile o la coperta di bambace. Cfr. G. ROHLFS, *Vocabolario dei dialetti salentini...*, cit., ad vocem.

⁶⁹ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 214r, 213v, 212v, 207v, 220.

⁷⁰ Ivi, cc. 216v, 210r e 211v.

⁷¹ Ivi, c. 209r.

⁷² Ivi, cc. 212r, 212v, 213v, 214v, 215r, 217v, 222r.

⁷³ Ivi, c. 214r. I De Noha, signori dell'omonimo casale (presso Galatina) già sul finire del XIII secolo, sono censiti tra i feudatari di Terra d'Otranto nel *Cedulario* del 1320, che menziona un Guglielmo De Noha (cfr. C. MINIERI RICCIO, *Notizie storiche tratte da 62 registri angioini dell'Archivio di Stato di Napoli*, Napoli, Tip. di R. Rinaldi e G. Sellitto, 1877, p. 197). Nel Quattrocento la loro signoria comprende anche i casali di Merine, Francavilla e Padulano *de comitatu Licii* e quello di Giurdignano *principatus Taranti*. Il 9 agosto 1439 Alfonso d'Aragona accorda il suo assenso alla subinfeudazione del casale di Giurdignano, che la contessa Maria d'Enghien aveva concesso a Baucio De Noha (cfr. Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria, d'ora in poi: BSNSP, XXVIII B 19, ms., pp. 79-80).

Porta, «utili signori» del feudo di Flaugiano (presso Nardò), per non aver pagato la decima del vino⁷⁴.

Passando ad un altro tipo di reati, merita innanzitutto menzione il diffuso ricorso a espressioni ingiuriose e diffamatorie, a minacce verbali e promesse di morte, puntualmente censurate dall'autorità preposta. Le frasi offensive così come certi epiteti, fedelmente estratti dal contesto originario e trascritti nel registro, in quanto *ratio* dello stesso procedimento, restituiscono un ampio campionario degli insulti cui si ricorreva con maggiore frequenza in caso di liti e accesi contrasti⁷⁵.

L'aggressione personale di tipo ingiurioso, la violenza verbale, specchio della mentalità e del contesto culturale, poteva investire l'onorabilità parentale («tu non fosti fillio de soroma», «sorota non mi foi mulliere», «allo culo de mammata»⁷⁶), fare riferimento all'infedeltà coniugale («perché li dixè ca Filippo de Pifani have havuta essa et la soro», «va, che ti cala Nunczo de Micheli»⁷⁷), alla menzogna e allo spergiuro («tu menti per la gula»⁷⁸, «tu hai facto iuramento falso», «tu si' venuto per testimonio volontario», «bructo traytore»⁷⁹), ma anche alla bestemmia («yo incaco quillo chi stai in cielo», «perché biastemò Santo Francesco»⁸⁰); poteva riguardare pesanti addebiti come il furto o il danneggiamento dell'altrui proprietà («latro tu te meriti la furca», «latro sassino mene godo», «perché li petrigiao la casa»⁸¹), l'evasione fiscale e la frode («tu fai andare tocta questa terra ad ruina»⁸²), l'aspetto e lo stato psico-fisico della persona («tu non vidi», «orbo», «inbriaco», «torto», «paczo»⁸³), o poteva indulgere a espressioni volgarmente allusive a parti del corpo («ficcate quisto in culo», «alla barba sua», «perché li mostra le fiche»⁸⁴), e, ancora, alla prostituzione e alla sodomia («marituma ti vede li homini chi tieni avanti la porta», «puctana frustata rufiana», «tu lo havisti de te et non de frate Loysi», «le cose minime non li pilli perché pilli le cose grandi»⁸⁵), all'appartenenza etnica, alla provenienza politica e alla condizione sociale («albanese cane», «iudio cane renegato», «o male previte»⁸⁶).

La loro formulazione si avvaleva spesso del ricorso a metafore animalesche («cane»,

⁷⁴ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 221r.

⁷⁵ Per un'indagine sul piano strettamente linguistico, si veda V.L. CASTRIGNANÒ, *Ingiurie e minacce in un registro giudiziario salentino del tardo Quattrocento*, in «Medioevo letterario d'Italia», 13 (2016), pp. 97-113. Per esempi analoghi in altri contesti, si rinvia invece a P. LARSON, *Ingiurie e villani dagli atti podestarili pistoiesi del 1295*, in «Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano», 9 (2004), pp. 349-354; e G. BRESCHI, *Le Marche*, F. BRUNI (a cura di), *L'italiano delle regioni. Testi e documenti*, a cura di, Torino, Utet, 1994, pp. 484-486.

⁷⁶ ASN, *Regia Camera della Sommaria, Relevi e Informazioni, Libro Singolare 242*, ms., cc. 211r, 211v e 219r.

⁷⁷ Ivi, cc. 209r e 220r.

⁷⁸ Ivi, cc. 218v e 219v. L'espressione «tu menti per la gola», diretta a smentire dichiarazioni ritenute false, ricorre spesso come ingiuria anche in diversi processi bolognesi, che coinvolgono soprattutto uomini. Si vedano in merito T. DEAN, *Gender and insult in an Italian city. Bologna in the later Middle Ages*, in «Social history», 29-2 (2004), pp. 217-231: 221; e S. CUCINI, *Violenza "femminile" e violenza "maschile" nei Libri Maleficorum bolognesi del tardo Quattrocento*, in D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale...*, cit., pp. 321-344: 340.

⁷⁹ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 217v e 213v.

⁸⁰ Ivi, cc. 211r e 218r.

⁸¹ Ivi, cc. 208v e 213r.

⁸² Ivi, c. 221r.

⁸³ Ivi, cc. 208v, 216v, 221v, 213r, 215r e 222v.

⁸⁴ Ivi, cc. 214r e 216v. Il termine richiama alla memoria Dante *Inf.* 25.2 (*le mani alzò con amendue le fiche*).

⁸⁵ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 211r, 213r, 210v e 214v.

⁸⁶ Ivi, cc. 214v, 221v e 209v.

«cane filio de cane», «asino»), versi offensivi («li feche uno mugito in modo de beffa»⁸⁷) e minacce verbali («tu non ay una dia de vita», «se yo te sequitasse te faria impendere», «malanno habia ipso et l'anima de suisa et lo parentato sua», «io te derò tanti pugni in facie finché te faccio cadere», «io te ferò portare adtacato ad Lecche», «yo vollio talliare la fache ad te et ad molliereta», «yo te vollio cachiare l'entrame», «talliare lu collo», «tu devi essere squartato», «scannilo»⁸⁸).

Ben più grave della violenza verbale era quella inferta fisicamente a seguito della degenerazione di un alterco o, peggio, con premeditazione. Dal registro trapela un clima di aggressività quotidiana che sembra coinvolgere tutti, uomini e donne – come si vedrà più avanti –, stranieri e autoctoni, persone legate da vincoli di parentela (Alessandro Colella denuncia, ad esempio, il fratello Matteo che «li roppe la faci»⁸⁹, vicini di casa, gente comune e figure di rilievo, come il notaio Benedetto Tiso, accusato da Angelo Coluto «perché lu pilliao per pecto et straciaoli la camisa», o Ventura de Samblasio, accusato da Giorgio Gatto perché gli strappò i capelli e gli sferrò un pugno⁹⁰).

Le vittime assai di frequente sono inquisite, prese per i capelli, per il collo, per il petto o per la camicia, stratonate e gettate a terra, percosse con pugni, schiaffi e calci, a mano nuda o con bastoni, pietre, lance, spade, coltelli, piatti o attrezzi da lavoro (con uno «squartituro»⁹¹). Riportano ferite sanguinanti («folli sango», «fecheli sango»⁹²) sul volto e sul capo («li ruppe la capo», «li roppe la testa»⁹³), ma denunciano anche aggressioni alle parti intime («lo ferio alla cosa») e abusi sessuali («lu tocao sconczamente»⁹⁴).

Sebbene spesso sfuggano i retroscena e le motivazioni di tanta asprezza di costumi, riconducibili a sensi di rivalsa, a progetti di ritorsione, a reconditi desideri di vendetta, maturati sulla memoria di antichi risentimenti o per dissapori più recenti, causa, alle volte, di vere e proprie faide familiari, è tuttavia possibile – tenendo conto del contesto culturale – formulare alcune ipotesi di interpretazione. Dietro le aggressioni e le denunce, dietro le minacce, le violenze e i tentativi di omicidio si potevano, sì, celare banali antipatie, invidie, gelosie e inimicizie, ma avranno senz'altro rappresentato un più forte pungolo le ragioni di carattere economico, l'ambizione alla ricchezza, l'incremento patrimoniale, e quelle di ordine sociale, legate alla difficile convivenza e alla competizione tra comunità e gruppi diversi, più avvertita nelle realtà multietniche, come anche alla difesa dello *status* e dell'onorabilità familiare (la “bona fama”). Quest'ultima era assicurata mediante il controllo e la tutela della donna, casta, fedele e feconda nel suo ruolo di moglie e di madre⁹⁵, e, per converso, mediante il contestuale allontanamento dal nucleo familiare e la stigmatizzazione della donna deviata dal suo destino “naturale”, perché prostituta,

⁸⁷ Ivi, cc. 206v e 210r.

⁸⁸ Ivi, cc. 208r, 213v, 216r, 214v, 216v, 218r, 210r, 220v.

⁸⁹ Ivi, c. 218v.

⁹⁰ Ivi, cc. 208r e 221v.

⁹¹ Ivi, c. 212r. Lo *squartituro*, o *squartatoi* era un grosso coltello da macellaio. Cfr. G. ROHLFS, *Vocabolario dei dialetti salentini...*, cit., *ad vocem*.

⁹² ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 213r.

⁹³ Ivi, cc. 209v e 222r.

⁹⁴ Ivi, cc. 218r e 217v.

⁹⁵ Cfr. S. VECCHIO, *La buona moglie*, in C. KLAPISCH-ZUBER (a cura di), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 129-165; E. CROUZET-PAVAN, *Crimine e giustizia*, in G. CALVI (a cura di), *Innesti: donne e genere nella storia sociale*, Roma, Viella, 2004, pp. 55-72; e G. CASAGRANDE, M. PAZZAGLIA, «Bona mulier in domo». *Donne nel Giudiziario del Comune di Perugia nel Duecento*, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia, 2. Studi storico-antropologici», 22 (1998-1999), pp. 127-166.

strega o isterica⁹⁶.

Reati contro le donne, reati commessi da donne

Veniamo ora all'ultimo, ma non meno importante aspetto dell'intera questione nel variegato mondo delle dinamiche relazionali e dei contrasti sociali, esplorato attraverso lo spettro della previsione normativa relativa alla violenza esercitata sulle donne, nonché da donne su altre donne. Il tema della violenza sulla donna, sia stata essa perpetrata in forma verbale, psicologica, morale, sessuale, fisica o economica ha conosciuto negli ultimi anni un rinnovato interesse storiografico, incentivato, oltre che dalla vivacità del dibattito pubblico sull'argomento, da nuove letture e da prospettive metodologiche di taglio interdisciplinare⁹⁷, incluso l'approccio, per così dire, 'giudiziario', che ha sviscerato un'ampia gamma di reati commessi ai danni delle donne nell'Italia medievale⁹⁸.

In quest'ottica i dati contenuti nel registro neretino possono contribuire ad ampliare la prospettiva della riflessione sul tema, restituendo una casistica di area meridionale che va ad arricchire il dossier delle testimonianze provenienti dal Mezzogiorno peninsulare e insulare per i secoli XIV e XV⁹⁹. Dalla più ampia disponibilità di questo tipo fonti dipenderà sia la possibilità di indagare il problema della violenza di genere anche per le più remote e periferiche province del Regno, sia la possibilità di approfondire le motivazioni culturali e sociali di costumi inveterati largamente diffusi, con tutte le loro molteplici sfaccettature e implicazioni.

In una società marcatamente patriarcale, che relegava la donna in una condizione di subalternità rispetto all'uomo (padre, marito o figlio), non sorprendono i maltrattamenti di cui essa era fatta oggetto a partire proprio dall'ambiente familiare e domestico¹⁰⁰. Se a ciò si aggiungono la fragilità economica e la deprivazione culturale, cui la donna era spesso costretta, appare in tutta la sua evidenza come il fenomeno non solo fosse comune e radicato – ogni qual volta la donna avesse derogato ai suoi compiti di buona moglie e madre (sottostare alle decisioni del marito e provvedere alle sue necessità, crescere i figli, governare la casa) o fosse contravvenuta ai modelli culturali e comportamentali imposti

⁹⁶ G. ANGELOZZI, C. CASANOVA, *Donne criminali. Il genere nella storia della giustizia*, Bologna, Patron, 2014; L. AZARA, L. TEDESCO, *La donna delinquente e la prostituta: L'eredità di Lombroso nella cultura e nella società italiane*, Roma, Viella, 2020.

⁹⁷ Si limita il rinvio a I. NUOVO, *Potere aragonese e ideologia nobiliare nel De obedientia di Giovanni Pontano*, in M. SANTORO (a cura di), *Le carte aragonesi*. Atti del Convegno (Ravello, 3-4 ottobre 2002), Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2004, pp. 119-140; D. LETT (a cura di), *Les médiévistes et l'histoire du genre en Europe*, in «Genre & Histoire», 3 (2008), <https://journals.openedition.org/genrehistoire/340>; C. SEGURA, *La violencia sobre las mujeres en la Edad Media. Estado de la cuestión*, in «Clio & Crimen», 5 (2008), pp. 24-38; LETT, *Uomini e donne nel Medioevo. Storia del genere (secoli XII-XV)*, Bologna, Il Mulino, 2014; J.M. BENNETT, R.M. KARRAS (a cura di), *The Oxford Handbook of Women and Gender in Medieval Europe*, Oxford, Oxford University Press, 2013; R. GARTNER, B. MCCARTHY (a cura di), *The Oxford Handbook of Gender, Sex, and Crime*, Oxford, Oxford University Press 2014.

⁹⁸ Cfr. il numero monografico *Giustizia e reati sessuali nel Medioevo*, in «Studi Storici», 27/3 (1986); e G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Omicidi, ingiurie, contenziosi: violenza verbale e fisica nella Calabria del XV secolo*, in «Anuario de Estudios Medievales», 38-2 (2008), pp. 1009-1022: 1015-1018; e G.T. COLESANTI, D. SANTORO, *Crimini contro le donne...*, cit.

⁹⁹ Ivi, p. 374.

¹⁰⁰ E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in A. ESPOSITO, F. FRANCESCHI, G. PICCINI (a cura di), *Violenza alle donne...*, cit., pp. 13-36.

(che la volevano irreprensibile sul piano morale e della condotta) –, ma anche, in buona sostanza, largamente condiviso e accettato dal contesto socio-culturale dell'epoca.

E così anche alcune donne di Nardò sono vittime di uomini e mariti violenti, che agiscono «irato animo» contro di loro¹⁰¹. È il caso, ad esempio, di Sava Schavona picchiata da Francesco Vela che «la baccio», o di Isabella Ardita percossa con «cento piactonate» da Ianniczero Perrico, o come della moglie di Ursino di Aradeo, aggredita dallo stesso marito che le ruppe il capo «con lo rocco»¹⁰². La violenza fisica poteva poi sfociare nella molestia, nell'abuso o nell'aggressione sessuale, come accadde a Fortuna Albanese, molestata da Antonio Preste che le mise «li mano violente addosso»¹⁰³.

Più frequente, tuttavia, nei confronti delle donne sembra sia stato il ricorso a minacce, offese e insulti diffamatori, rivolti soprattutto per accusare presunti atteggiamenti trasgressivi e amorali, lesivi della loro dignità e onorabilità, e considerati pericolosi per l'unità familiare e il mantenimento dell'ordine sociale¹⁰⁴. Clara de Pantaleo, ad esempio, è incolpata di adulterio da Giovanfrancesco Caballone, a sua volta denunciato, per aver dato alla luce un figlio illegittimo («bastardo»); Menga Albanese è apostrofata «puctana, frustata, rufiana», così come bollate allo stesso modo («puctane») sono Solda Malecasa, la figlia di Isca Ebreo e la moglie di Cola Albanese¹⁰⁵.

La perdita dell'integrità fisica per le nubili e dell'onorabilità per le sposate, che si macchiavano di frequentazioni extraconiugali, rappresentava la peggiore 'infamia' per una donna, e di conseguenza, la più grave accusa che le si potesse rivolgere, da parte degli uomini come anche da parte delle stesse donne¹⁰⁶. Oltre al richiamato e ampiamente ricorrente epiteto diffamatorio, sinonimo di donna di facili costumi, ritornano nel testo accuse più edulcorate, ma ugualmente pungenti e lesive, come quelle rivolte a Bella Tarantina («li vicini non ti nchi voleno in quella casa»), o alla moglie di Matteo Muci da parte di una vicina («marituma ti vede li homini chi tieni avanti la porta»), come anche all'indirizzo della moglie di Angelo de Micheli, offesa dalla cognata che le disse «trista, trista, non me bactegiano li annamorati»¹⁰⁷.

Come si può vedere, dunque, e come testimoniano questi ultimi due casi, la violenza verbale e quella fisica si consumavano spesso anche tra donne (parenti, vicine di casa, appartenenti alla medesima comunità), le quali si lanciavano accuse e impropri sui rispettivi comportamenti sessuali, devianti e disdicevoli, o si colpivano con oggetti contundenti, soprattutto pietre¹⁰⁸. Relazioni adulterine, pratiche promiscue e

¹⁰¹ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 212r: «Giorgio Albanese, denunciato per Marco Albanese perché, irato animo, li baccio la matre».

¹⁰² Ivi, cc. 208r, 222v e 213v. Il «rocco» era un attrezzo agricolo formato da una lama metallica curvata a forma di uncino e munito di impugnatura. Cfr. G. ROHLFS, *Vocabolario dei dialetti salentini...*, cit., *ad vocem*. Sulla violenza coniugale, si vedano S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI (a cura di), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000; e M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Roma-Bari, Laterza, 2011.

¹⁰³ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 217v.

¹⁰⁴ S. RAVEGGI, *Il lessico delle ingiurie contro le donne*, in A. ESPOSITO, F. FRANCESCHI, G. PICCINI (a cura di), *Violenza alle donne...*, cit., p. 129-149.

¹⁰⁵ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 211r, 213r, 213v, 214v e 222v.

¹⁰⁶ A. ESPOSITO, *Donne e fama tra normativa statutaria e realtà sociale*, in I. LORI SANFILIPPO, A. RIGON (a cura di), *Fama e publica vox nel Medioevo*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2011, pp. 87-102.

¹⁰⁷ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 208v, 211r e 212v.

¹⁰⁸ Ne sono un esempio Antonella Schiavona, denunciata per ben tre volte da Mita Schiavona perché «li menao le petre», e Calia Albanese, denunciata da Antonia Albanese perché «la baccio et dedeli con una petra». Ivi, cc. 208v e 217v.

atteggiamenti licenziosi sono attribuiti a diverse donne, e in particolar modo alle straniere, che sporgono querela presso la corte capitanale¹⁰⁹. Così Vennere Albanese denuncia Caterina Fornara che le aveva detto «ca Filippo de Pifani have havuta essa et la soro (la sorella)», mentre la stessa Caterina, a sua volta, denuncia la moglie di Paolo Albanese con la motivazione «ca li fili soi sono bastardi et sono fili de Gabrieli Spinello»¹¹⁰. Furono oggetto di addebiti dello stesso genere la moglie di Cola Vallio, accusata di essersi intrattenuta con Cola Russo presso l'abitazione di Domenico de Prato; la moglie di Pietro Marre, alla quale Antonella Ballia disse «va, che ti cala Nuczo de Micheli»; e quella di Francesco da Copertino, ingiuriata «puctana, frustata» e capace di tenere «cento innamorati»¹¹¹.

Tab. 2: *Reati contro le donne*

Reati contro la persona (in generale)	Reati contro le donne
23, 51%	6, 57%

Tra gli abusi commessi contro donne sono da annoverare anche quelli perpetrati sul loro patrimonio, soprattutto quando la condizione vedovile le rendeva socialmente più deboli e indifese¹¹². È quanto accade, ad esempio, alla vedova di Battista delo Prothomastro, privata delle sue terre da Filippo de Barbieri, o a Margherita Condana che denunciò Giovanni Corbino di aver arato le sue proprietà¹¹³.

Infine, per completare un quadro di per sé assai complesso e variegato nelle forme e nei contenuti, meritano almeno un rapido richiamo le situazioni in cui, oltre a quelle già esposte, sono donne a farsi protagoniste degli stessi reati. Tra le colpevoli il maggior numero è responsabile di frode al fisco per non aver pagato il dazio sul pane al notaio Benedetto Tiso («dacieri de lo pane»)¹¹⁴. Si tratta, tra le altre, di Caterina de Luca, Lena Vernicchone, Maria Rotonda e delle fornaie di Antonello de Samblasi, di Angelo de Stasi, di Angelo Sabbatino e di quella del monastero di Santa Chiara¹¹⁵. Non mancano i casi di donne che non saldano i debiti contratti, come l'ebrea donna Pasca, accusata di insolvenza da Tommaso Caballone, o Maria Camberlinga, morosa nei confronti dell'abate Stefano e del diacono Angelo¹¹⁶.

Da ultimo, degno di nota è il coinvolgimento di due donne, Lucia di Giovanni Albanese e «la femina» di Cola di Nardò, in un'azione di resistenza (o *inobediencia*) collettiva al potere pubblico¹¹⁷.

¹⁰⁹ Sui comportamenti trasgressivi, cfr. S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI (a cura di), *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia: XIV-XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 2004.

¹¹⁰ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., c. 209r.

¹¹¹ Ivi, cc. 217r, 220r e 215v.

¹¹² T. LAZZARI, *La violenza sui beni e sulle rendite delle donne*, in A. ESPOSITO, F. FRANCESCHI, G. PICCINI (a cura di), *Violenza alle donne...*, cit., pp. 37-56.

¹¹³ ASN, *Libro Singolare 242*, ms., cc. 221r e 222r.

¹¹⁴ Ivi, c. 210v.

¹¹⁵ Ivi, cc. 210v, 211r, 212rv e 219r.

¹¹⁶ Ivi, c. 215r.

¹¹⁷ *Ibidem*.

Tab. 3: *Reati e rispettive sanzioni pecuniarie (monete di conto: 1 oncia = 30 tari = 600 grani/grana = 3.600 denari; 1 oncia = 6 ducati; 1 ducato = 5 tari = 100 grani/ grana = 600 denari; 1 oncia = 30 tari; 1 tari = 20 grani/grana).*

Reato	Evasione fiscale	Violazione della normativa	Sedizione e ribellione
Contro lo Stato	- Mancato versamento del dazio (sul pane, sui prodotti agricoli, sul cotone e sul pescato) = 5 < 10 grani/grana	- Divieto di bestemmia = 10 grani/grana < 1 tari - Divieto di esercizio del gioco d'azzardo = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana - Retinenza al servizio di guardia = 5 grani/grana < 1 tari e 10 grani/grana - Divieto di dispersione delle acque sporche e dei reflui per le strade = 5 < 15 grani/grana - Divieto di frequentazione notturna delle strade = 10 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana - Obbligo di rispettare il riposo festivo = 10 grani/grana < 1 tari - Obbligo di legare la bocca ai puledri durante la trebbiatura = 5 grani/grana < 1 tari - Obbligo di pascolare gli armenti muniti di campana = 10 grani/grana < 1 tari	- Partecipazione a disordini di piazza = 1 tari < 1 ducato - Resistenza a pubblico ufficiale = 5 grani/grana < 1 ducato, 2 tari e 10 grani/grana
Contro la persona	Ingiurie e minacce verbali	Aggressioni fisiche	Reati a sfondo sessuale
	5 grani/grana < 1 ducato	5 grani/grana < 3 ducati	1 tari < 1 tari e 10 grani/grana
Contro il patrimonio	Furto	Danneggiamento dell'altrui proprietà	Mancato rispetto degli accordi pattuiti
	5 grani/grana < 3 ducati	5 grani/grana < 4 tari	5 grani/grana < 1 tari

Conclusioni

In conclusione, il quadro tracciato avvalorava l'importanza dei registri giudiziari ai fini della ricostruzione di eventi e di situazioni utili per indagare aspetti sociali e modelli culturali in un'area sia pur periferica dell'Europa tardomedievale. Il rapido affondo nella dimensione penale, condotto attraverso la descrizione dei reati maggiormente ricorrenti presso la comunità neretina, e in particolare di quelli caratterizzati da violenza (dalle accuse ingiuriose alle lesioni personali), – per quanto estrapolato da una testimonianza esigua, sia nella sua dimensione tematica che temporale (essa riguarda, infatti, una sola annualità) –, ha messo in evidenza la molteplicità dei temi e delle problematiche che questa tipologia di fonte consente di approfondire. Temi e problematiche che si propongono alla riflessione proprio attraverso la contravvenzione all'ordinamento sociale, al ruolo e al potere delle istituzioni.

Purtroppo per molte delle realtà meridionali non è possibile disporre di scritture analoghe, e ciò rende ancora più prezioso il testo neretino, grazie al quale, nonostante le

lacune, i silenzi e i vuoti documentari, «lo studioso di storia» che «lavora con il materiale» a sua disposizione, ed è consapevole «delle criticità di interpretazione», «non si lascia paralizzare», ma al contrario, sia pur attraverso pochi e piccoli tasselli, cerca di cogliere il maggior numero di informazioni e suggestioni¹¹⁸. E tra queste, nell'orizzonte dell'incontro tra dimensione giuridica e realtà sociale, come non riconoscere il valore di quelle testimonianze che offrono «il diritto alla storia» anche agli esclusi, ai reietti, a quanti sono stati vittime di violenza o, al contrario, carnefici, e per questo colpevoli da consegnare alla giustizia¹¹⁹.

¹¹⁸ P. CAMMAROSANO, *Conclusioni* a D. LETT (a cura di), *I registri della giustizia penale...*, cit., pp. 464-467, 465.

¹¹⁹ B. GEREMEK, *Criminalité, vagabondage, paupérisme: la marginalité à l'aube du temps modernes*, in «Revue d'histoire moderne et contemporaine», XX (1974), pp. 337-375.